



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
05 AGO. 2021
Prot. 667769 TIL III Cl. G
Rep. Decreti n°: 2723

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Università di Catania;

VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, l'art. 11;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss. mm. ii. che agli articoli 34 e seguenti disciplina, tra l'altro, la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

VISTO in particolare l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 43, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che stabilisce che l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di Specializzazione mediche è disposto, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

VISTO il D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ed in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede che le scuole di specializzazione operino nell'ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medico-specialistica ;

VISTO il D.M. del 27 marzo 2015 di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica di cui all'art. 43, comma 1, del citato D.Leg.vo n. 368/1999 e ss.mm. ii.;

VISTO il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" ed in particolare l'art. 8 comma 2 che prevede che

40

l'Osservatorio Nazionale proporrà l'accreditamento delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della Ricerca del 30 settembre 2020 n. 665 di ricostituzione per il triennio 2020/2023 dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, di cui all'art. 43, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 così come integrato dall'art. 1 comma 470 della legge 27 dicembre 2019 n. 60;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 1090 del 18 gennaio 2021 "Apertura Banca dati per l'offerta formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2020/2021";

VISTO il Protocollo d'Intesa interateneo sulle reti formative delle scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici per l'attivazione a.a. 2020/2021, sottoscritto dai Magnifici Rettori degli Atenei di Catania, Messina e Palermo in data 26.02.2021;

VISTA la nota rettorale prot. n. 104815 dell'1 marzo 2021 con la quale il Rettore dell'università degli Studi di Catania ha chiesto la valutazione, ai sensi del summenzionato decreto ministeriale n. 402/2017, dei requisiti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

VISTA la nota rettorale prot. n. 104891 dell'1 marzo 2021 con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Catania ha chiesto la valutazione, ai sensi del summenzionato decreto ministeriale n. 402/2017, degli standard delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 21258 del 19 luglio 2021 di Istituzione e/o modifica e di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Catania;

DECRETA

Art. 1

Scuole di Specializzazione accreditate

Sono istituite e accreditate, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, le seguenti Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Catania:

- Anatomia Patologica
- Audiologia e Foniatria
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Vascolare
- Dermatologia e Venereologia
- Ematologia
- Endocrinologia e Malattie del metabolismo
- Farmacologia e Tossicologia
- Genetica Medica
- Geriatria
- Ginecologia e Ostetricia

VP

- Igiene e Medicina Preventiva
- Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
- Malattie dell'Apparato Respiratorio
- Medicina d'Emergenza-Urgenza
- Medicina Fisica e Riabilitativa
- Medicina Interna
- Microbiologia e Virologia
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Neuropsichiatria Infantile
- Oftalmologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Patologia Clinica e Biochimica Clinica
- Pediatria
- Psichiatria
- Radiodiagnostica
- Urologia

Art. 2

Attivazione delle scuole di Specializzazione

L'attivazione delle Scuole di Specializzazione accreditate, di cui alle precedenti disposizioni, è subordinata all'assegnazione dei contratti statali di formazione medica specialistica da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Il Rettore
Prof. Francesco Priolo

